

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 4 dicembre 2025, n. 35

SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03256320718) – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della LR 9 del 2017, dalla Società Sportiva Dilettantistica Rèveille A.R.L.. (P.IVA 03974140711) alla Società Cooperativa Sociale Social Service (P.IVA 03256320718) per un Centro diurno disabili, di cui al R.R. n. 5/2019, ubicato in Orta Nova (FG) alla Via Traversa Viale Ferrovia s.n.c., con dotazione di 30 posti autorizzati ed accreditati.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio sanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione

all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

- all' art. 9:

1. “L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”

- all'art.24 comma 5 “Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.”

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili– Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a. i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

- b. i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c. i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d. d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.”.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le AA.ss.II.)

1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento: entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio.”

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto “R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5.” la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per

le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;

- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 386 del 02/12/2023** questa Sezione confermava l'autorizzazione all'esercizio e rilasciava l'accreditamento per un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato *"Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rêveille"* con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato in Orta Nova (FG) alla Via Traversa Viale Ferrovia s.n.c. *"con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della SSD Rêveille a r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia, a pena di inefficacia del medesimo adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 5 del 2019 integri la carenza di 5 ore/settimanali di personale qualificato come operatore socio sanitario"*.

Con **PEC del 28/02/2024**, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 117772 del 06/03/2024, il Dipartimento di Prevenzione Asl Foggia comunicava: *"In riferimento alla Determina di cui all'oggetto nella quale vengono riportate alcune carenze organizzative si precisa che in data 21.02.2024 è stata acquisita tutta la documentazione attestante l'ottemperanza a quanto sopra riportato (...)"*

Con **PEC del 20/07/2024**, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 370473 del 22/07/2024, il legale rappresentante della SSD Rêveille comunicava che: *"con atto notarile del 6 giugno 2024, repertorio n. 106017 – raccolta n. 24984 registrato in data 10/06/2024 al n. 11303/1T, qui allegato ha ceduto il ramo di azienda relativo al Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato 'Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rêveille' sito in Orta Nova (FG) alla Traversa Viale Ferrovia s.n.c. (...)"*. Pertanto, il legale rappresentante chiedeva formalmente il trasferimento della titolarità dalla S.S.D. A.R.L. Rêveille alla Società Cooperativa Sociale SocialService con sede in Orta Nova (FG) alla via Andrea Costa n. 6 – P.IVA/C.F. 03256320718.

Alla pec suddetta il legale rappresentante allegava atto notarile registrato a Foggia il 10/06/2024 n. 11303 Serie 1T (Repertorio n. 10.6017 – Raccolta n. 24.984) dal quale emergeva che la società REVEILLE S.S.D. ha ceduto alla società SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il Centro diurno disabili denominato *"SSD REVEILLE"*, sito in Orta Nova (FG) alla Via Traversa Viale Ferrovia s.n.c.

Nello stesso atto si precisava che: *"L'efficacia della presente cessione di ramo d'azienda è sospensivamente condizionata all'avveramento delle seguenti condizioni entro concordato termine. Il trasferimento avrà effetto solo qualora la parte acquirente abbia ottenuto: (i)....omissis.....; (ii) il rilascio del provvedimento amministrativo di conferma dell'Autorizzazione all'esercizio e di accreditamento da parte del citato competente ufficio della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in capo alla "SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"; (iii) entrambe condizioni da avverarsi entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre 2024, termine prorogabile dalle Parti, solo espressamente, per iscritto e prima della scadenza."*

Pertanto, il legale rappresentante chiedeva formalmente il trasferimento della titolarità, per il Centro diurno disabili denominato: *"SSD REVEILLE"* dalla REVEILLE S.S.D (P.IVA 03974140711) alla SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03256320718).

Con successiva **nota prot. n. 638334 del 23/12/2024** la scrivente Sezione invitava:

- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura al fine di:

- Accertare in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2112 del c.c., che la struttura non abbia avuto periodo di interruzione di attività acquisendo la documentazione relativa al personale in carico e al numero degli utenti del Centro diurno per disabili;
- Accertare l'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 dell'art. 9 della LR 9 del 2017, maturate in capo alla **REVEILLE S.S.D.** prima della cessione (ad esempio regolarità DURC);
- Accertare l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi dell' art. 20 comma 2 e art. 26 comma 2 della LR n.9/2017 in capo alla **REVEILLE S.S.D.** prima della cessione;
- Acquisire le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte dei legali rappresentanti di **entrambe le società** in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017;
- Al verificarsi della condizione di cui ai punti precedenti accertare in capo alla **SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03256320718)** il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR 5/2019 **per 30 posti.**
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.),** una volta acquisito da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari il parere in merito alla verifica dei requisiti in capo alla **SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** qualora lo stesso sia favorevole, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii per la verifica requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale (**Fase PLAN**) e della Sezione A del RR 3 del 2010 **per 30 posti.**

Nelle more degli accertamenti di cui sopra si chiedeva altresì alla SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di trasmettere, alla Regione e contestualmente al Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia (incaricato per la verifica dei requisiti per il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio) e del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (incaricato per la verifica dei requisiti di accreditamento) nel termine di 10 giorni, l'istanza di cui alla DGR 2154 del 2019 già comprese di tutti gli allegati ivi previsti, nonché, le griglie di autovalutazione (Fasi Do-Check-Act) di cui al RR 16 del 2019.

Con PEC del 03/01/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 5092 del 07/01/2025, il Legale Rappresentante della SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE chiedeva: " *il trasferimento della titolarità, ai sensi dell'art.9, comma 2 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. del servizio socio sanitario denominato Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 già denominato "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rèveille" realizzato nel Comune di Orta Nova (FG) alla via alla Traversa Viale Ferrovia s.n.c. (ramo di azienda ceduto dalla "Reveille Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata" con atto notarile del 6 giugno 2024, repertorio n. 106017 — raccolta n. 24984 registrato in data 10/06/2024 al n. 11303/1T", cui allegava la seguente documentazione:*

- Griglie di autovalutazione (Fase Plan) di cui al R.R. 16 del 2019;
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante: "*in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, Allegato B - Sezione 2D, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata*";
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante Sig. Consagro Gerardo.

Con PEC del 14/04/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 197406 del 15/04/2025, il Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia riscontrava l'incarico conferito da questa Sezione per la verifica dei requisiti in capo alla SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE comunicando quanto segue: "*disaminata la documentazione acquisita, valutata la risultanza del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto e verificate le griglie dei requisiti minimi e specifici organizzativi, si è accertato che la stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale*

n. 5/2019, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno per disabili per numero posti trenta (30); **Esprimono parere favorevole** per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rèveille" ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) alla via alla Traversa Viale Ferrovia s.n.c.; **Responsabile Legale:** Sig. Consagro Gerardo; **Responsabile Sanitario:** Dott. Vito Cagnetta, nato il 19/06/1956, a [...], laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Bari, Specializzato in Ortopedia e iscritto all'Albo della provincia di Bari al n. 8771".

Con successiva pec del 30/10/2025, acquista al protocollo regionale al n. 611966, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), riscontrava la nota d'incarico prot. n. 638334 del 23/12/2024, trasmettendo nota prot. 3674/2025 nella quale si relazionava quanto segue: " Preso atto che con propria nota prot. n. 44767 del 10.04.2025 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia ha espresso "parere favorevole per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società Sportiva Dilettantistica Reveille a R.L. alla Società Cooperativa Sociale SocialService relativa al Centro Diurno per soggetti disabili di cui al R.R. 5/2019 denominato "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Reveille" ubicato in Via Traversa Viale Ferrovia s.n.c. - Ortanova (FG) con dotazione di n. 30 posti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della LR n.9/2017 e s.m.i." [...] si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno per persone con disabilità denominato "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rèveille" ubicato in Via Traversa Viale Ferrovia s.n.c. – Orta Nova (FG) con dotazione di 30 posti, gestito dalla Società Cooperativa Sociale SocialService con sede legale in Orta Nova (FG), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio".

Posto quanto sopra, si propone:

di trasferire, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della LR 9 del 2017, **alla Società Cooperativa Sociale SocialService (P.IVA 03256320718)**, con sede legale in Orta Nova (FG) alla via Andrea Costa n. 6, **l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale rilasciati dalla scrivente Sezione alla REVEILLE S.S.D. con Determinazione n. 386 del 02/12/2023, per un Centro diurno disabili, di cui al R.R. n. 5/2019: con dotazione di n. 30 posti denominato:**

Titolare e Gestore: SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

P.IVA: 03256320718

Rappresentante Legale: Sig. Consagro Gerardo

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via Andrea Costa n. 6 - Orta Nova (FG)

Attività: Centro Diurno Disabili di cui al RR n. 5 del 2019

Sede operativa: via alla Traversa Viale Ferrovia s.n.c. - Orta Nova (FG)

Denominazione: Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rèveille

N. posti autorizzati: 30

N. posti accreditati: 30

Responsabile Sanitario: Dott. Vito Cagnetta, nato il 19/06/1956, a [...], laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Bari, Specializzato in Ortopedia e iscritto all'Albo della provincia di Bari al n. 8771.

Con la **PRESCRIZIONE** per il Legale Rappresentante della "SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove

- prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 - c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
 - d. Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di **INCARICARE** il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 7 comma 7.4 del R.R. n. 5/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;
 - Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- Di precisare che:
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di trasferire**, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della LR 9 del 2017, a:

Titolare e Gestore: SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

P.IVA: 03256320718

Rappresentante Legale: Sig. Consagro Gerardo

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via Andrea Costa n. 6 - Orta Nova (FG)

Attività: Centro Diurno Disabili di cui al RR n. 5 del 2019

Sede operativa: via alla Traversa Viale Ferrovia s.n.c. - Orta Nova (FG)

Denominazione: Centro diurno socio-educativo e riabilitativo SSD Rèveille

N. posti autorizzati: 30

N. posti accreditati: 30

Responsabile Sanitario: Dott. Vito Cagnetta, nato il 19/06/1956, a [...], laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Bari, Specializzato in Ortopedia e iscritto all'Albo della provincia di Bari al n. 8771. Con la **PRESCRIZIONE** per il Legale Rappresentante della "SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili di

cui al RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;

d. Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto.

- di **INCARICARE** il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 7 comma 7.4 del R.R. n. 5/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

• Di precisare che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della SOCIALSERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
info@pec.socialservice.it
- Al legale rappresentante della REVEILLE S.S.D.
ssdreveille@pec.it
- Al Direttore generale della ASL Foggia
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Foggia
distrettocerignola@mailcert.aslfg.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it
- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)
quota.aress@pec.rupar.puglia.it

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00036

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo